

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

***OGGETTO: Interpello n. 904-689/2021
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante deve sostituire i serramenti nella casa di sua proprietà, sita in provincia di Monza e Brianza, zona climatica E. Riporta che secondo il produttore è possibile scegliere, secondo convenienza, se applicare i limiti di spesa dell'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oppure, avvalendosi di un tecnico che asseveri la congruenza dell'intervento, si possono utilizzare i parametri del listino di Regione Lombardia o i prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia"

edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile.

In merito, l'istante precisa che in quest'ultima situazione si avrebbe un ulteriore aggravio di costi in quanto ciò comporterebbe la necessità di redigere un computo metrico e la relativa valutazione ed asseverazione dei prezzi. Ciò posto, chiede di precisare se per l'intervento in oggetto (il cui iter è semplificato già dal 2008 senza obbligo di asseverazione), valgano i limiti dell'Allegato I appena citato o se si possa derogare e costruire un prezzo limite ad hoc per ogni fornitura, avvalendosi dell'asseverazione di un tecnico, pur non essendo obbligatorio.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante richiama il paragrafo 13.2 dell'Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove sono richiamati tutti gli interventi per i quali non sussiste l'obbligo di asseverazione tecnica e per cui la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore, specificando che per questa categoria il citato paragrafo prevede un massimale di costo specifico calcolato secondo quanto riportato nell'Allegato I dello stesso decreto.

Pertanto, ritiene che non sia presente alcun riferimento al fatto che, se si decide comunque di asseverare l'intervento di sola sostituzione delle finestre, si possa scegliere di andare sul listino regionale o sul listino DEI. L'articolo 13.2 dell'Allegato A, infatti, si riferisce ad una categoria di interventi specificamente definita, i cui massimali unici sono quelli dell'Allegato I.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), stabilisce che l'asseverazione, disciplinata alle lettere a) e b) del precedente comma 13 (con cui i tecnici abilitati sono tenuti ad attestare il rispetto dei requisiti previsti e l'efficacia degli interventi effettuati nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati) è rilasciata al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e limiti di cui al successivo articolo 121 del decreto Rilancio.

In particolare, è stato previsto che "ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)" e, altresì, che "nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".

Conseguentemente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, emanato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. Ecobonus), e richiamato nel comma 13-bis del citato articolo 119 del decreto Rilancio, sono stati definiti i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.

L'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto interministeriale individua, specificandone in dettaglio le caratteristiche, le seguenti tipologie di interventi: a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti; b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o su parti

di edifici esistenti di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed al comma 1, lettera a), dell'articolo 119 del decreto Rilancio; c) interventi di installazione di collettori solari di cui al comma 346 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolate prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente; e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio; f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di "building automation".

Per effetto del successivo articolo 3, comma 2, "l'ammontare massimo delle detrazioni o spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B [detrazione massima spettante], è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13".

In particolare, il punto 13.1 di tale Allegato stabilisce che "per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per

tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui Prezzi informativi dell'edilizia edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile; b) nel caso in cui i prezziari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I".

Risulta dunque evidente che, ove gli interventi da eseguire siano compresi tra quelli individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 6 agosto 2020 e richiamati espressamente nell'Allegato A, i prezziari di riferimento non potranno che essere quelli predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti o, in alternativa, quelli riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla DEI e, in mancanza delle voci relative agli interventi o parti di interventi da eseguire, i prezzi verranno determinati in modalità analitica.

Viceversa, per tutte le tipologie degli interventi che non rientrano tra quelli specificamente individuati, occorrerà "fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi" (cfr. sul punto, anche la Risposta n. 538 del 9 novembre 2020).

Per quanto qui di interesse, si rileva che l'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale stabilisce che gli interventi di cui alla lettera b) possono riguardare, tra l'altro, la "sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati". In merito, l'Allegato A, paragrafo 2.1 del decreto precisa che "limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici".

Circa i limiti di spesa, il paragrafo 13.2 dell'Allegato A dispone che "per gli interventi [...] per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto".

Pertanto, nel caso di specie, qualora l'intervento che l'istante intende effettuare rientri tra quelli di "sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati", si applica la previsione di cui al paragrafo 2.1, lettera a) dell'Allegato A, secondo il quale l'asseverazione in commento può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei requisiti tecnici. Di conseguenza, come indicato anche dalla circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.4.7, il costo massimo unitario indicato all'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito agli interventi che accedono all'Ecobonus, attualmente disciplinato dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti. Per tale intervento, dunque, si applicano in ogni caso i limiti di cui all'Allegato I.

I documenti citati sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

**Firma su delega (prot. n. 176488 del 22 dicembre 2020)
del DIRETTORE REGIONALE
Pier Paolo Verna**

IL CAPO UFFICIO

Paola Alfieri

(firmato digitalmente)